

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

NOVITA' IN MATERIA DI RIMBORSI IN CONTO FISCALE

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8/01/2018 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, che dà attuazione all'articolo 1, comma 4-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i rimborsi in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, siano pagati direttamente ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate tramite la struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a valere delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate fonti di bilancio".

L'Agenzia delle Entrate accelera quindi i tempi dei rimborsi per le imprese prevedendo, dal 1° gennaio 2018, l'esecuzione dei versamenti direttamente sui conti correnti delle società, ed eliminando, di conseguenza, il passaggio intermedio a carico delle tesorerie provinciali.

Le nuove modalità di rimborso non solo eliminano il passaggio dalle Tesorerie Provinciali, ma innovano le modalità di erogazione: i rimborsi, infatti, vengono basati sul profilo di rischio dei contribuenti. In relazione al livello di rischio, individuato attraverso procedure automatizzate, viene differenziata l'istruttoria necessaria all'erogazione da parte degli uffici. In tal modo, si velocizza il versamento dei rimborsi alle imprese con un basso profilo di rischio, concentrando il personale nel controllo delle posizioni più rischiose.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 306408/2017 del 29 dicembre 2017 ha stabilito le specifiche tecniche dei flussi informativi con Agenzia delle Entrate - Riscossione e Riscossione Sicilia Spa e le modalità di attuazione della misura sono state adottate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8/01/2018.

Il suddetto decreto ha stabilito gli adempimenti, e i connessi scambi di informazioni, che la Struttura di gestione, gli uffici dell'Agenzia delle entrate e gli ambiti provinciali degli agenti di riscossione devono effettuare per il pagamento dei rimborsi in conto fiscale.

Ferma restando la priorità all'erogazione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, i fondi disponibili sono utilizzati per l'erogazione dei rimborsi aventi, nell'ordine:

- Data di erogabilità più remota;
- Data di presentazione più remota;
- Periodo di riferimento, infra annuale o annuale, più remoto;
- Importo minore.

Eventuali variazioni delle generalità dei beneficiari, ivi comprese quelle derivanti da cessioni di credito, e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi continuano ad essere comunicate dai beneficiari, secondo le vigenti disposizioni, esclusivamente negli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti in relazione al rimborso.

Per le richieste di rimborso effettuate ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, ivi compresi i rimborsi già richiesti al 31 dicembre 2017 e a tale data non ancora pagati, l'ambito provinciale trasmette alla struttura di gestione i dati necessari per effettuare il pagamento, distinguendo le somme destinate al beneficiario del rimborso, ivi compresi gli interessi maturati fino alla data di trasmissione, da quelle eventualmente necessarie all'attività di riscossione che l'ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario.

70032 BITONTO (BA) - Via Piave, 47 - Tel. 080/3713314 - Fax: 080/3713314

E.mail: info@studiosaracino.it - P.E.C.: info@PEC.studiosaracino.it - <http://www.studiosaracino.it>

Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Bari n. 1802 del 28.01.1997 - C.F.: SRC VTI 67H26 A893M - P.I.: 04971680725

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

All'interno del quadro normativo precedentemente illustrato, trova collocazione un'altra importante novità in materia di rimborsi Iva che scatta dal prossimo 1° febbraio 2018.

L'articolo 7, comma 1, della Legge Europea 2017, prevede per coloro che chiedono il rimborso annuale o infra annuale venga indennizzata parte della spesa sostenuta per la garanzia. La somma riconosciuta a titolo di ristoro parziale del costo della garanzia è pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia stessa. Si rammenta, al riguardo, che la garanzia deve avere validità per tre anni dalla data di esecuzione del rimborso ovvero, se più breve, fino alla scadenza in termini per l'accertamento dell'annualità cui si riferisce il rimborso stesso.

L'importo dovuto a titolo di ristoro del costo della garanzia sarà erogato, con modalità da definirsi in sede amministrativa, all'avente diritto alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di accertamento o di rettifica per il corrispondente anno d'imposta, oppure, in caso di emissione dell'avviso, quando sia stata accertata definitivamente la spettanza del rimborso.

Quanto alla decorrenza, il comma 2 prevede che le disposizioni sopra descritte si applichino a decorrere dalle richieste di rimborso che saranno presentate nel 2018, più esattamente in sede di dichiarazione annuale per il 2017 (rimborsi annuali) ovvero di istanza infra annuale (modello TR) relativa al primo trimestre dell'anno 2018.

I contribuenti possono chiedere il rimborso del credito Iva annuale o trimestrale per cessata attività. I soggetti in attività, invece, possono chiedere il rimborso per importi superiori a 2.582,28 euro se:

- esercitano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote inferiori a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare totale di tutte le operazioni effettuate;
- acquistano o importano beni ammortizzabili, ovvero beni e servizi per studi e ricerche;
- effettuano in prevalenza operazioni non soggette all'imposta per mancanza del requisito territoriale;
- sono non residenti identificati direttamente in Italia o che ivi abbia nominato un rappresentante fiscale;
- chiudono a credito la dichiarazione annuale e quella dei due anni precedenti, indipendentemente dall'importo minimo che può essere inferiore a 2.582,28 euro.

Bitonto, 10/01/2018

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it